

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **COOPERAZIONE GIURIDICA IN MATERIA PENALE – I**

Convenzione europea di estradizione ([STE n° 24](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957.

Entrata in vigore : 18 aprile 1960.

Tale Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini.

In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.

* * *

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ([STE n° 30](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959.

Entrata in vigore : 12 giugno 1962.

Ai sensi della Convenzione, le Parti decidono di accordarsi la massima assistenza giudiziaria reciproca, nella raccolta delle prove, nell'audizione dei testimoni, di periti e degli indagati, etc.

La Convenzione indica le regole concernenti l'esecuzione da parte delle autorità di una Parte (Parte richiesta) delle commissioni rogatorie tendenti a porre in essere taluni atti di indagine (audizione di testimoni, di periti o di persone indagate, consegna di atti della procedura o di decisioni giudiziarie), o a comunicare taluni mezzi di prova (registrazioni o documenti) concernenti un'indagine penale condotta dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte (Parte richiedente).

La Convenzione individua anche le condizioni alle quali devono attenersi le richieste di assistenza o le commissioni rogatorie (autorità procedenti, lingua utilizzata, rifiuto di mutua assistenza).

* * *

Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione ([STE n° 51](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 30 novembre 1964.

Entrata in vigore : 22 agosto 1975.

Tale Convenzione tende a permettere alle persone condannate di lasciare il territorio della Parte, in cui è stato giudicato o in cui è stato liberato sotto condizione, e di stabilire la loro residenza in un altro Stato parte sotto l'adeguata sorveglianza delle autorità competenti.

I principi fondamentali della Convenzione richiedono che le Parti si impegnino a d una reciproca assistenza per la riabilitazione delle persone condannate all'estero al fine di facilitare la loro buona condotta ed il loro riadattamento alla vita sociale.

La Convenzione indica anche le condizioni cui lo Stato richiesto deve attenersi nell'esecuzione della condanna sospesa condizionalmente dall'altro Stato parte.

* * *

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali ([STE n° 52](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 30 novembre 1964.

Entrata in vigore : 18 luglio 1972.

Tale Convenzione tende a fronteggiare l'aumento della circolazione dei veicoli tra le Parti ed il pericolo costituito dalla violazione delle regole a protezione degli utenti delle strade. Essa fissa un quadro di cooperazione tra le Parti per una più efficace repressione delle infrazioni stradali commesse sui rispettivi territori.

La Convenzione deroga al principio di territorialità e consente alla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa di scegliere se perseguire il conducente o se domandare allo Stato di residenza dell'autore di provvedere alla repressione dell'infrazione.

Un elenco di infrazioni alle quali si applica la Convenzione è contenuto nell'Allegato 1, denominato « Fondo comune di infrazioni stradali »

* * *

Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali ([STE n° 70](#)), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 26 luglio 1974.

Ai sensi di tale Convenzione, ciascuna Parte ha competenza per procedere all'esecuzione di una sanzione pronunciata da un'altra Parte, se quest'ultima ne ha fatto richiesta, se il delitto per il quale la sanzione è stata pronunciata costituisce reato anche nell'ordinamento dello Stato richiesto e se la decisione pronunciata nello Stato richiedente è definitiva ed esecutiva.

Uno degli aspetti maggiormente significativi della Convenzione è quello di promuovere la riabilitazione della persona condannata.

* * *

Convenzione europea sul rimpatrio dei minori ([STE n° 71](#)), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 28 luglio 2015.

La presente Convenzione si applica ai minori nel territorio di uno Stato contraente di cui il rimpatrio è richiesto da un altro Stato contraente per uno dei seguenti motivi:

- a. la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è contro la volontà della persona o delle persone che hanno la patria potestà nei suoi confronti;
- b. la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti da parte delle autorità competenti dello Stato richiedente;
- c. la presenza del minore è necessaria nel territorio dello Stato richiedente a causa dell'istituzione di un procedimento lì al fine di adottare misure di protezione e di rieducazione nei suoi confronti.

La presente Convenzione si applica anche al rimpatrio dei minori la cui presenza nel suo territorio di uno Stato contraente ritenga incompatibile con i propri interessi o gli interessi dei minori interessati, a condizione che la sua legislazione autorizza la rimozione del minore dal suo territorio.

* * *

Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali ([STE n° 73](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 1972.

Entrata in vigore : 30 marzo 1978.

Ai sensi di tale Convenzione, ogni Parte può domandare ad un'altra Parte di esercitare l'azione penale nei confronti di una persona sospettata in sua vece.

Una tale richiesta può intervenire: quando una persona sospettata abbia la sua abituale residenza nello Stato richiesto e se è cittadino di quello Stato; se egli sta scontando una pena o è sottoposto ad altro procedimento penale in quello Stato; se il trasferimento della procedura sia giustificato nell'interesse di un giusto processo o se l'esecuzione di una condanna nello Stato ha maggiori possibilità di garantire il reinserimento sociale del condannato.

Lo Stato non può rifiutarsi di dare seguito ad una tale richiesta, tranne che in casi specifici ed in particolare se ritiene che il reato abbia carattere politico o che la richiesta sia fondata su motivi di razza, religione o nazionalità.

* * *

Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra ([STE n° 82](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 1974.

Entrata in vigore : 27 giugno 2003.

Tale Convenzione tende ad assicurare che la prescrizione non si applichi alla perseguibilità dei reati che seguono ed all'esecuzione di pene pronunciate per tali reati, in tanto che punibili secondo le leggi nazionali:

1. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2. a. i reati previsti dall'articolo 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento dei feriti e dei malati delle forze armate in campo, dall'articolo 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento di feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, dall'articolo 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra e dall'articolo 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra,
b. ogni analogia violazione delle leggi di guerra, aventi efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, e delle consuetudini di guerra esistenti a quel momento, che non siano già previste dalla summenzionate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato di cui si tratta sia di particolare gravità avuto riguardo sia ai suoi elementi soggettivi e materiali sia all'entità delle sue prevedibili conseguenze;
3. ogni altra violazione alle leggi ed alle consuetudini di diritto internazionale, come stabilito in futuro, considerata dalla Parte interessata – ai sensi di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 6 – come avente natura analoga a quelle previste dal paragrafo 1 e 2 di questo articolo.

* * *

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione ([STE n° 86](#)), aperto alla firma a Strasburgo, le 15 ottobre 1975.

Entrata in vigore : 20 agosto 1979.

La Convenzione europea di estradizione (STE no. 24) barre di estradizione nei confronti di tutti i reati politici. Mentre non definisce la nozione di reato politico, esclude dal campo di applicazione di tali reati la presa della vita di un capo di Stato. Il protocollo limita ulteriormente la portata di tali reati escludendo anche crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Inoltre, il protocollo integra le disposizioni della Convenzione che trattano il principio del "ne bis in idem", vale a dire l'articolo 9, ampliando il numero di casi in cui l'estradizione di una persona è precluso quando la persona è già stato processato per il reato per il quale è stata presentata la richiesta di estradizione.

* * *

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore ([STE n° 88](#)), aperto alla firma a Bruxelles, il 3 giugno 1976.

Entrata in vigore : 28 aprile 1983.

Ai sensi di tale Convenzione, la Parte che ha preso una misura definitiva per limitare il diritto di guidare di chi abbia commesso un'infrazione stradale ne dà immediato avviso alla parte che ha rilasciato il permesso di condurre nonché alla parte sul cui territorio l'autore dell'infrazione risiede abitualmente. Di conseguenza, la Parte cui una tale decisione è stata comunicata può pronunciare, conformemente alle proprie previsioni legislative in materia, la perdita del diritto di guidare.

* * *

Convenzione europea per la repressione del terrorismo ([STE n° 90](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1977.

Entrata in vigore : 4 agosto 1978.

La Convenzione tende ad agevolare l'estradizione degli autori di atti di terrorismo. A tale scopo, indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato ispirato da motivi politici. Si tratta di atti di una particolare gravità, quali il dirottamento di una aereo, il rapimento di bambini, la presa di ostaggi o l'uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone.

In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero ([STE n° 97](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 marzo 1978.

Entrata in vigore : 31 agosto 1979.

Il Protocollo aggiuntivo tende ad estendere il sistema internazionale di scambio d'informazioni stabilito dalla Convenzione (STE no. 62) al campo del diritto e della procedura penale.

Le parti s'impegnano a fornire le informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale, la loro organizzazione giudiziaria in materia penale, comprese le notizie attinenti le autorità giudiziarie inquirenti, nonché il diritto dell'esecuzione delle sanzioni penali. Tale impegno si applica ad ogni procedura relativa a reati la cui repressione sia, al momento della richiesta di informazioni, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

Questo Protocollo tende anche a eliminare ostacoli di natura economica che impediscono l'accesso alla giustizia (nel campo dell'assistenza giudiziaria e della consultazione giuridica in materia civile e commerciale). Esso consente alle persone svantaggiate economicamente di meglio far valere i loro diritti.

* * *

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione ([STE n° 98](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 marzo 1978.

Entrata in vigore : 5 giugno 1983.

Il Secondo Protocollo tende ad agevolare l'applicazione della Convenzione in diversi punti ed ha per scopo, in particolare, di escludere i reati in materia fiscale tra quelli che possono dar luogo ad estradizione ai sensi della Convenzione. Tale Protocollo contiene, inoltre, alcune disposizioni aggiuntive sulle procedure per contumacia e sulle amnistie.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ([STE n° 99](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 marzo 1978.

Entrata in vigore : 12 aprile 1982.

Questo Protocollo aggiuntivo completa le previsioni contenute nella Convenzione. Esso fa venire meno la possibilità di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notificazione degli atti concernenti l'esecuzione di una pena e di misure analoghe (sospensione di una pena, liberazione condizionale, rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o interruzione della sua esecuzione). Infine prevede ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

* * *

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco ([STE n° 101](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 giugno 1978.

Entrata in vigore : 1° luglio 1982.

La Convenzione tende ad istituire un sistema semplice e flessibile di controllo dei movimenti transfrontalieri delle armi da fuoco. Essa s'applica tanto nel caso in cui un'arma da fuoco situata sul territorio di una Parte è venduta, trasferita, od in qualunque altro modo ceduta ad una persona residente in un altro Paese parte tanto nel caso in cui un'arma è trasferita in modo permanente in un'altra Parte senza che si sia avuto cambio di detentore.

La Convenzione permette di scegliere tra due metodi di controllo:

1. il sistema di « notificazione » obbliga la Parte in cui l'arma si trovava originariamente a notificare la transazione di vendita (di trasferimento o di cessione) dell'arma da fuoco alla Parte di residenza della persona alla quale l'arma in questione è stata venduta, trasferita o ceduta;
2. il sistema della « doppia autorizzazione » per cui la transazione può avvenire solo se vi è un previo Accordo della Parti interessate.

Le Parti s'impegnano anche ad una mutua assistenza per la repressione del traffico illecito e per la ricerca e scoperta di armi da fuoco trasferite da uno Stato ad un altro.

* * *

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ([STE n° 112](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 21 marzo 1983.

Entrata in vigore : 1° luglio 1985.

La Convenzione ha quale scopo principale di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel suo paese d'origine. Sono presenti anche considerazioni di carattere umanitario, laddove si considera che le difficoltà di comunicazione dovute a barriere linguistiche e a mancanza di contatti con i propri familiari possono avere effetti nefasti sul comportamento dei detenuti stranieri.

Un trasferimento può essere domandato sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione). Esso è subordinato al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato.

La Convenzione individua anche la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. Quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere presa in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.

* * *

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti ([STE n° 116](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1983.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1988.

Tale Convenzione obbliga le Parti a prevedere nelle loro legislazioni o pratiche amministrative, un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che hanno causato gravi lesioni corporali o la morte.

La Convenzione, che individua le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono necessariamente essere risarciti, quali il mancato guadagno subito da una persona immobilizzata in seguito alla lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti.

La Convenzione si basa sul principio di giustizia sociale, che esige che lo Stato indennizzi non solo i proprio nazionali ma anche le vittime di altre nazionalità, compresi i lavoratori emigranti, i turisti, gli studenti.

La Convenzione consente di fissare dei limiti maggiori e minori per il versamento di un indennizzo. Esso statuisce, infine, che una Parte può rifiutare di versare un'indennità se la vittima appartiene ad un'associazione criminale, a delle organizzazione che commettono atti violenti o è egli stesso un noto criminale.

* * *

Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali ([STE n° 119](#)), aperto alla firma a Delfi, il 23 giugno 1985.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

Fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, la Convenzione tende a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali. Per raggiungere tale fine, le Parti s'impegnano a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

* * *

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ([STE n° 141](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° settembre 1993.

Lo scopo della Convenzione è facilitare la cooperazione internazionale e l'assistenza per le indagini, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di ogni tipo di reati. La Convenzione tende ad aiutare le Parti a raggiungere simili livelli di efficacia, anche in assenza di una legislazione completa.

Le Parti si impegnano, in particolare:

- a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di reato;
- a confiscare gli strumenti ed i proventi (o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi).

Ai fini della cooperazione internazionale, la Convenzione prevede:

- forme di assistenza investigativa (aiuto nella raccolta di elementi di prova, trasmissione ad altro Stato di informazioni, anche senza richiesta, adozione di tecniche investigative comuni, eliminazione del segreto bancario),
- misure provvisorie (congelamento di conti bancari, sequestri di beni per impedire la loro fuga),
- misure di confische dei proventi di reato (esecuzione da parte dello Stato richiesto di una decisione di confisca resa all'estero, apertura da parte dello Stato richiesto su domanda di un altro Stato di una procedura di confisca).

* * *

Accordo sul traffico illecito via mare, che applica l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ([STE n° 156](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 31 gennaio 1995.

Entrata in vigore : 1° maggio 2000

Tale accordo si basa sull'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope di Vienna del 20 dicembre 1988. Esso pone le basi per una cooperazione internazionale tra le Parti, individua le competenze, le procedure, le misure autorizzate, la responsabilità dell'esecuzione del sequestro nonché tutte le altre disposizioni necessarie.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ([STE n° 167](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 18 dicembre 1997.

Entrata in vigore : 1° giugno 2000.

Il Protocollo individua le regole applicabile al trasferimento dell'esecuzione delle pene, sia nel caso di persona condannata che resasi latitante nello Stato di condanna rientra nello Stato di cittadinanza, sia nel caso di persona condannata che subisce una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in seguito alla sua condanna.

Esso completa la Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate (STE no. 112), il cui scopo principale è quello di favorire il reinserimento sociale dei cittadini stranieri condannati, consentendo la pena da scontare nel paese di origine. La presente Convenzione si fonda in gran parte su principi umanitari, essendo basato sulla considerazione che le difficoltà di comunicazione, barriere linguistiche e la privazione del contatto con la famiglia possono avere effetti negativi sulla detenuti stranieri.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali ([STCE n° 221](#)), aperto alla firma a Nicosia, il 19 maggio 2017.

Entrata in vigore : 1° aprile 2022.

La Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

La Convenzione, che sarà aperta alla firma di tutti i paesi del mondo, è volta inoltre a promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro tali reati, che distruggono il patrimonio mondiale.

La Convenzione sarà l'unico trattato internazionale dedicato specificamente all'incriminazione del traffico illecito di beni culturali. Stabilisce diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce inoltre come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

* * *

Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ([STCE n° 222](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 novembre 2017.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica di tutte le Parti del Protocollo Aggiuntivo.

L'obiettivo del protocollo di emendamento è quello di modernizzare e migliorare il protocollo aggiuntivo (STE no. 167), tenendo conto dell'evoluzione della cooperazione internazionale sul trasferimento delle persone condannate dalla sua entrata in vigore nel giugno 2000.